



053

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ'

DECRETO _____

Regolamento recante norme concernenti le modalità di elezione delle due componenti elettive del Comitato scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell'art. 4, comma 7, lettera a), del D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106.

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 ed, in particolare, l'art. 4, comma 7, lettera a);

VISTA la nota del Ministro della Salute prot. n. 0009967-P del 06/12/2012;

VISTA la deliberazione n.8 allegata al verbale n.112, adottata dal Consiglio di amministrazione in data 06.02.2013, relativa all'adozione del regolamento recante norme concernenti le modalità di elezione delle due componenti elettive del Comitato scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell'art. 4, comma 7, lettera a), del D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106;

E m a n a

l'unito regolamento concernente le modalità di elezione delle due componenti elettive del Comitato scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell'art. 4, comma 7, lettera a), del D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106.

Roma, 13.02.2013

Il Presidente

REGOLAMENTO ELETTORALE PER LA NOMINA DELLE COMPONENTI ELETTIVE IN SENO AL COMITATO SCIENTIFICO .

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento, al fine di garantire, nel rispetto delle norme di legge ,l'individuazione dell'elettorato attivo e passivo, lo svolgimento di una corretta propaganda elettorale, la segretezza, la libertà e la regolarità di espressione del voto, disciplina le modalità di elezione e nomina delle due componenti elettive in seno al Comitato Scientifico dell' Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell'art.4 comma 7 del D. Lgs 28 giugno 2012 n.106 recante: *“ Riorganizzazione degli Enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'art.2 della legge 4 novembre 2010, n.183”* .

Art. 2 - Indizione delle elezioni

1. Il Direttore Generale dell'Istituto Superiore di Sanità, con proprio decreto, indice le elezioni per l'individuazione delle due componenti elettive in seno al Comitato Scientifico ai sensi dell'art.6 comma 2 D.lgs m.106/ 2012, in sede di prima applicazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il decreto di indizione delle elezioni deve indicare:
 - a. La data delle elezioni, l'orario di apertura e chiusura dei seggi, nonché le modalità di svolgimento della campagna elettorale;
 - b. il numero e l'ubicazione dei seggi elettorali;
 - c. la scadenza per la presentazione delle candidature
3. Il Direttore Generale dell'Istituto Superiore di Sanità provvede, con proprio decreto, alla nomina della Commissione elettorale .
4. Il Direttore Generale dell'Istituto Superiore di Sanità provvede, inoltre, con proprio decreto, alla nomina dei componenti la Commissione di seggio .
5. L'ufficio III-RR.UU. – individuato quale struttura amministrativa responsabile della procedura elettorale- garantisce pubblicità ai decreti di cui ai precedenti commi, curandone la relativa affissione all'albo dell'Istituto, nonché la pubblicazione sul sito internet dell'Ente

Art. 3 - Commissione elettorale.

1. La Commissione elettorale, nominata con provvedimento del Direttore Generale, e composta da cinque membri effettivi e due supplenti scelti tra il personale a tempo determinato e indeterminato dell'Ente che non abbia presentato la propria candidatura e che non abbia sottoscritto alcuna delle dichiarazioni di candidatura presentate

- a. il Presidente della Commissione è designato dal Direttore generale;
 - b. il Presidente della Commissione , a sua volta, designa nell'ambito della stessa i componenti con funzioni , rispettivamente, anche di Vice Presidente e Segretario.
 - c. La Commissione delibera a maggioranza semplice.
2. In caso di giustificata e comprovata impossibilità ad assolvere l'incarico da parte dei componenti la Commissione di cui al precedente comma 1, gli interessati debbono darne immediata notizia alla struttura amministrativa individuata quale responsabile della procedura elettorale che provvederà ai fini dell'adozione, da parte del Direttore generale, del provvedimento di sostituzione.
3. Alla Commissione elettorale compete:
- a. La verifica della regolarità formale e dell' ammissibilità delle candidature
 - b. Il controllo delle operazioni elettorali;
 - c. La verifica dei risultati, dandone comunicazione al Direttore Generale ai fini della proclamazione degli eletti;
 - d. La decisione sui ricorsi riguardanti i risultati delle elezioni ;
 - e. Tutti gli altri compiti che siano attribuiti dal presente regolamento

Art. 4 - Commissione di seggio

1. Il seggio elettorale è composto da tre membri effettivi ed un supplente , scelti tra il personale a tempo determinato ed indeterminato dell'Ente che non abbia presentato la propria candidatura e che non abbia sottoscritto alcuna delle dichiarazioni di presentazione proposte.
 - a. Il Presidente di seggio è designato dal Direttore Generale ;
 - b. Il Presidente della Commissione, a sua volta, designa nell'ambito della stessa i componenti con funzioni, rispettivamente, anche di Vice Presidente e Segretario.
2. La presenza di almeno due componenti è condizione di validità delle operazioni del seggio elettorale.
4. Ciascun candidato può designare un proprio rappresentante che assista a tutte le operazioni di voto dandone formale comunicazione al Presidente di seggio.
5. In caso di giustificata e comprovata impossibilità ad assolvere l'incarico da parte dei componenti effettivi di cui al precedente comma 1, gli interessati debbono darne immediata notizia alla struttura amministrativa individuata quale responsabile della procedura elettorale che provvederà ai fini dell'adozione, da parte del direttore generale, del provvedimento di sostituzione.

Art. 5 - Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta ad interni esperti nelle materie che rientrano nell'ambito delle attribuzioni dell'Istituto.

Art. 6 – Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo , spetta ai ricercatori e tecnologi dipendenti dell'Istituto Superiore di Sanità a tempo indeterminato e determinato
2. Ad eccezione del personale collocato fuori ruolo, Il diritto di voto non è precluso al personale dell'Istituto che fruisca di aspettative o congedi a vario titolo previsti da disposizioni legislative o contrattuali o che sia in posizione di comando o distacco presso altri Enti.

Art. 7 – Ineleggibilità, Incompatibilità ed esclusione dall'elettorato attivo e passivo.

1. -Sono ineleggibili coloro che non possono assumere pubblici uffici nei casi previsti dalla legge.
2. La carica di componente il Comitato scientifico è incompatibile con quella di amministratore o dipendente di società che partecipino a programmi di ricerca nei quali è presente l'istituto. Sussiste, altresì, incompatibilità per chi ricopre incarichi sindacali, riveste posizioni di rappresentanza sindacale o posizioni di direzione di strutture organizzative dell'Ente
3. Non possono esercitare, in ogni caso, l'elettorato attivo o passivo coloro che sono sospesi dal servizio per procedimenti penali o disciplinari .

Art. 8 - Presentazione delle candidature e liste dei sottoscrittori

1. I soggetti cui spetta l'elettorato passivo possono presentare la propria candidatura. Ogni candidatura deve essere suffragata dalle firme di almeno 20 ricercatori e/c tecnologi raccolte in apposita lista di sottoscrizione.
2. Ciascuna dichiarazione di candidatura, unitamente alla lista recante i nominativi dei sottoscrittori, può essere presentata, a cura del candidato stesso o di uno dei sottoscrittori , alla struttura amministrativa responsabile della procedura elettorale a partire dalle ore 9.00 del terzo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni e non oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla medesima data.
3. Ai fini dell'accertamento della presentazione delle candidature entro i termini di cui al precedente comma, fanno fede la data e l'ora apposte dalla struttura amministrativa ricevente sul documento recante la dichiarazione di candidatura

4. La dichiarazione di candidatura, debitamente firmata, deve indicare nome , cognome , data e luogo di nascita del candidato, nonché l'insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità.
5. Alla dichiarazione di candidatura, il candidato deve allegare, a pena di esclusione, il proprio curriculum vitae.
6. La firma apposta dal candidato in calce alla propria dichiarazione di candidatura viene validata mediante allegazione di fotocopia firmata di un valido documento di riconoscimento.
7. Le firme dei sottoscrittori a sostegno di una candidatura devono essere raccolte, a cura del candidato, in un'unica lista di sottoscrizione recante la seguente intestazione : " LISTA DI SOTTOSCRIZIONE A SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA DEL DOTT..... a COMPONENTE ELETTIVO DEL COMITATO SCIENTIFICO". Le firme dei sottoscrittori sono validate con le medesime modalità di cui al precedente comma 6, ovvero con allegazione di fotocopia firmata del tesserino dell'Ente.
8. Ciascun avente diritto può sottoscrivere un'unica candidatura. Ove risultassero sottoscritte dalla medesima persona diverse candidature , non si riterrà validamente apposta la firma risultante nella lista di sottoscrizione presentata successivamente secondo l'ordine temporale attestato dalla struttura amministrativa responsabile della procedura elettorale.
9. Nei sette giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, la Commissione elettorale -alla quale le candidature medesime sono trasmesse a cura dell'ufficio responsabile del procedimento elettorale- procede alla verifica delle stesse con particolare riferimento alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità.
10. La Commissione elettorale comunica, dandone motivazione, eventuali esclusioni delle candidature ai diretti interessati entro i successivi cinque giorni. Avverso le decisioni della Commissione elettorale, i soggetti interessati possono proporre ricorso nei termini e modalità previsti per legge.
11. Esaurita la fase di controllo formale, la Commissione elettorale trasmette all'ufficio responsabile per il procedimento elettorale il verbale appositamente redatto, nonché la lista delle candidature ammesse alla competizione elettorale ;
12. La lista delle candidature ammesse alla competizione elettorale con i curricula dei candidati è affissa a cura della struttura amministrativa responsabile del procedimento elettorale all'albo dell'Istituto , nonché pubblicata sul sito internet dell'Ente;
13. Avverso errori materiali od omissioni rinvenuti nelle liste di cui al precedente comma , gli interessati possono proporre istanza di rettifica , entro quarantotto ore dalla data di pubblicazione degli elenchi medesimi, alla Commissione elettorale che decide, insindacabilmente, entro ventiquattro ore.
14. L'eventuale ritiro della candidatura deve essere presentato in forma scritta- su carta semplice recante firma e data - alla Commissione elettorale e può avvenire entro e non oltre il quinto giorno antecedente quello fissato per lo svolgimento delle votazioni .Al ritiro viene data adeguata e tempestiva pubblicità nelle modalità di cui ai commi precedenti.

Art.9) – Liste degli aventi diritto al voto

1. Le liste degli aventi diritto all'elettorato attivo sono predisposte dalla struttura amministrativa responsabile del procedimento elettorale e rese pubbliche con le modalità innanzi previste almeno venti giorni prima della data delle elezioni.
2. Fino a cinque giorni antecedenti il giorno delle votazioni, gli elenchi dell'elettorato attivo possono essere rettificati o integrati d'ufficio o su istanza degli elettori interessati. In tale ultima ipotesi, l'istanza deve essere presentata in forma scritta, su carta semplice, alla Commissione elettorale la quale si esprime entro i successivi due giorni provvedendo alle eventuali modifiche. Dell' eventuale modifica o integrazione deve essere data pubblicità nei modi innanzi previsti.

Art.10 – Norme generali relative alla campagna elettorale

1. Ogni candidato è tenuto a svolgere la propria campagna elettorale con lealtà nei confronti degli altri candidati, evitando ogni azione che possa ledere la dignità di questi ultimi oltre che il prestigio dell'Ente
2. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione.
3. L'Istituto pone a disposizione dei candidati adeguati spazi per l'affissione, garantendo pari accesso a mezzi e luoghi di propaganda.

Art.11 – Svolgimento delle votazioni

1. Le votazioni si svolgono in due giornate nelle date, nelle ore e nel seggio elettorale individuati dal decreto direttoriale di indizione delle elezioni.
2. Il Presidente di seggio, prima di dichiarare aperta la votazione, insedia il seggio elettorale e provvede alle operazioni necessarie a consentirne il regolare svolgimento.
3. Il seggio si insedia almeno due ore prima dell'apertura delle votazioni per l'espletamento delle seguenti operazioni preliminari
 - a. controllo dei locali, delle cabine, delle urne e del registro degli elettori;
 - b. predisposizione di un sufficiente numero di schede, che devono recare il timbro dell'ISS e la firma di un componente il seggio elettorale

Art. 12 - Operazioni di voto

1. Il voto degli elettori è espresso garantendone la segretezza, la certezza e l'unicità
2. Le operazioni di voto si svolgono mediante:
 - a. accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista degli aventi diritto e conseguente identificazione mediante un valido documento di identificazione o mediante conoscenza personale per attestazione di uno dei componenti del seggio. E valido anche il documento rilasciato dall'istituto;
 - b. firma dell'elettore sull'apposito registro con annotazione degli estremi del documento di riconoscimento;
 - c. consegna all'elettore, da parte del presidente o di un componente del seggio, della scheda elettorale e di una penna nera in dotazione al seggio per l'espressione del voto di preferenza;
 - d. entrata dell'elettore nell'apposita cabina ed espressione del voto mediante l'esclusivo utilizzo della penna messa a disposizione da parte della Commissione di seggio;
 - e. successiva chiusura della scheda da parte dell'elettore, riconsegna della stessa ad uno dei componenti della Commissione di seggio che la introdurrà in presenza dell'elettore nell'apposita urna sigillata.
 - f. L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante sottoscrizione da parte dell'elettore e di uno dei componenti il seggio elettorale
3. Sono ammessi al voto gli elettori che entro l'ora di chiusura delle votazioni si trovino nei locali del seggio.
4. Ogni avente diritto deve indicare un solo nominativo.
5. Le contestazioni sulle operazioni di voto sono segnalate al Presidente della Commissione di seggio, che è tenuto a riportare nel verbale eventuali richieste e/o contestazioni degli interessati.
6. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o altro elettore del medesimo seggio, dagli stessi liberamente scelto. Il Presidente del seggio ne prende nota sul verbale. Quando l'impedimento non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico i cui dati identificativi devono essere riportati nel verbale.

Art. 13 - Vigilanza del seggio elettorale

1. Per la vigilanza del seggio e del relativo materiale sia durante lo svolgimento della votazione, sia durante lo scrutinio, sia durante le eventuali sospensioni diurne, il Presidente della Commissione di seggio si avvale del personale ausiliario messo a disposizione dall'Amministrazione.

Art. 14 - Operazioni di riscontro e scrutinio

1. terminate le operazioni di voto, il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e sigilla le urne.
2. Il Presidente di seggio provvede, indi, alle operazioni di riscontro :
 - a. accerta il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto come risulta dai registri firmati dagli elettori;
 - b. accerta il numero delle schede pervenute al seggio, il numero delle schede vidimate, il numero delle schede consegnate dagli elettori, quello delle schede eventualmente sostituite e quello delle schede non utilizzate.
3. Terminata la fase di riscontro, il Presidente procede immediatamente allo scrutinio che viene svolto in seduta pubblica e portato a compimento senza soluzione di continuità.
4. E' nulla la scheda che :
 - sia diversa da quella fornita dal seggio
 - non risulti timbrata e firmata da un componente del seggio
 - rechi segni, scritte, parole, tali da far ritenere in modo inoppugnabile che con essi l'elettore abbia inteso farsi riconoscere
 - contenga voti a favore di più candidati –
5. Al termine dello scrutinio il Presidente di seggio dichiara l'esito della votazione. La Commissione redige, quindi, apposito verbale in duplice copia sottoscritta da tutti i componenti.
6. Nel verbale dovranno risultare il numero degli elettori che hanno votato, i voti validamente espressi, i voti nulli e gli eventuali voti non espressi.
7. La Commissione di scrutinio allega al verbale, quale parte integrante dello stesso, i registri degli elettori sui quali sono state apposte le firme degli elettori votanti, inserisce inoltre in distinti plichi le schede votate, le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate. Il verbale e i plichi sigillati e firmati esternamente dai componenti la Commissione sono immediatamente recapitati alla Commissione elettorale
8. Spetta alla Commissione elettorale decidere sulle contestazioni e sui reclami verbalizzati.

Art. 15 - Pubblicazione dei risultati elettorali e proclamazione dell'eletto

1. La Commissione elettorale si riunisce entro tre giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio e verifica i risultati pervenuti dalla Commissione di seggio, a tal fine procede :
 - All'esame di eventuali schede contestate
 - Alla verifica dell'attribuzione dei voti
 - Alla verifica della regolarità di tutte le operazioni elettorali
 - Alla Individuazione dei due candidati eletti
 - Alla decisione di eventuali ricorsi riguardanti lo svolgimento delle elezioni
2. La Commissione elettorale, conclusi i lavori, redige apposito verbale che trasmette tempestivamente all'ufficio amministrativo responsabile del procedimento elettorale unitamente ai verbali della commissione di seggio ed alle schede elettorali. Di tale documentazione deve essere garantita la conservazione per l'intera durata del mandato degli eletti.
3. L'ufficio responsabile della procedura elettorale provvede alla pubblicazione sul sito web e sull'Albo dell'ISS del risultato delle consultazioni elettorali.
4. Il Presidente della Commissione elettorale procede immediatamente a comunicare al Direttore generale l'esito delle verifiche e degli accertamenti effettuati, ai fini della proclamazione degli eletti.

Art. 16 – Proclamazione degli eletti e parità di genere

1. Nel rispetto del principio di parità di genere, in caso di presentazione di candidature riferibili a generi diversi, sono proclamati eletti un candidato uomo e un candidato donna.
2. Saranno proclamati eletti il candidato uomo e il candidato donna che hanno ricevuto il maggior numero di voti.
3. A parità di voto, nell'ambito dello stesso genere, risulterà eletto il candidato/a con minore anzianità anagrafica.
4. Procede alla proclamazione degli eletti il Direttore Generale con proprio decreto

Art. 17 - Ricorsi

1. Entro i dieci giorni successivi alla proclamazione degli eletti può essere proposto ricorso in opposizione alla Commissione elettorale, la quale decide entro quindici giorni dalla ricezione, sentito il primo firmatario del ricorso. Avverso la decisione della Commissione elettorale, i soggetti interessati possono proporre ricorso nei termini e modalità previsti per legge
2. La decisione è pubblicata sull'albo e sul sito web dell'Istituto, di essa viene altresì data notizia al primo firmatario del ricorso.

Art. 18 - Disposizioni transitorie

1. In fase di prima attuazione, il decreto di indizione delle elezioni di cui all'art.2 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento .Successivamente, il suddetto decreto dovrà essere adottato entro centoventi giorni decorrenti dalla data di scadenza dell'organo.

Art.19 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione con decreto presidenziale

